



Legge 15 aprile 2024

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/23/24G00072/sg>)

Art. 4

Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico *all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205* (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>) e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65* (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg>)

Art. 5

Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici

1. È istituito l'albo dei pedagogisti.
2. È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.
3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del Codice penale.

Art. 11

Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo

1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

a) per l'albo dei pedagogisti:

- 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;
- 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- 3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;
- 4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;
- 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici:

- 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;
- 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- 4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

Titoli di accesso alla professione di educatore nei servizi per l'infanzia (0-3)

L' 8 agosto 2018 è stato pubblicato il **Decreto ministeriale 378/2018** <https://www.miur.gov.it/-/titoli-di-accesso-alla-professione-di-educatore-dei-servizi-educativi-per-infanzia-dlgs-n-65-2017> che definisce, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera e del Decreto legislativo 65/17, i titoli di accesso alla professione di educatore nei servizi per l'infanzia (0-3) a decorrere dal 2019/2020.

I requisiti richiesti dal **Dlgs 65/2017** e dai **decreti applicativi** non vanno confusi con quelli previsti dalla **legge di bilancio 2018**, che ha recepito il "disegno di legge Iori", per il profilo di "educatore professionale socio-pedagogico" che è relativo a tutte le altre professioni educative **con esclusione dei servizi per l'infanzia 0-3**.

Il decreto legislativo 65/2017 indica come titoli di accesso:

-La laurea in scienze dell'educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia

-La laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Con il decreto 378/2018:

si definiscono, nell'allegato B, i crediti necessari affinché la laurea L19 sia considerata "specificata".

si definiscono le caratteristiche e i contenuti del corso di specializzazione destinato ai laureati in scienze della formazione primaria (nuovo ordinamento [LM 85bis] e vecchio ordinamento, indirizzo infanzia).

Il Decreto legislativo 65/2017 (art. 14) prevede che ai fini dell'accesso al profilo di educatore **restano validi i titoli previsti dalle normative regionali purché conseguiti entro il 31 maggio 2017** (data di entrata in vigore del decreto).

Nella nota di accompagnamento (**14176/18**) al Decreto legislativo n. 65 del 2017 si forniscono ulteriori chiarimenti rispetto alla fase transitoria:

"Al fine di gestire il passaggio tra il precedente regime - titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale - e quello previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017 – qualificazione universitaria specifica - il medesimo decreto legislativo stabilisce, all'articolo 14 comma 3:

- che la nuova disciplina si applichi per gli accessi alla professione dall'anno scolastico 2019/2020, con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;

- che continuino ad avere validità i titoli, riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo."

Titoli che restano validi se conseguiti entro il 31 maggio 2017:

I titoli previsti dalle **normative regionali** per l'accesso al profilo di educatore nei servizi per l'infanzia (0-3).

Tali titoli restano validi solo nella Regione che li prevedeva e non in altre se non previsti dalla specifica norma regionale.

Regione Lazio:

Regolamento regionale 16 luglio 2021 n. 12 BUR n. 72 del 20/07/2021

Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) (<https://www.regione.lazio.it/regolamenti-regionali-testo-originale/regolamento-regionale-16-luglio-2021-n-12>)

Art. 4

(Titoli di studio del personale educativo)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), **per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia, continuano ad avere validità i seguenti diplomi conseguiti entro il 31/05/2017:**

- a) maestra d'asilo;
- b) vigilatore d'infanzia;
- c) puericultrice;
- d) assistente d'infanzia o alla comunità d'infanzia;
- e) abilitazione magistrale;
- f) maturità professionale di assistente di comunità infantile;
- g) maturità tecnica femminile;
- h) liceo socio-psicopedagogico;
- i) laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;
- l) laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, vecchio ordinamento;
- m) laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.

Vi terremo aggiornate/i in merito alla modalità d'iscrizione non appena saranno pubblicate dal Tribunale di Roma.

USB Roma Capitale
Settore Educativo e Scolastico